

SETTORE

RISCOSSIONE

**LA RIAMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE
QUATER” E LE NUOVE FAQ DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022
- Art. 3-bis, DL n. 202/2024
- FAQ Agenzia Entrate-Riscossione 1.7.2025
- Risposta Agenzia Entrate 7.7.2025, n. 176
- Informative SEAC 26.2.2025, n. 63 e 13.3.2025, n. 81

IN SINTESI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito una nuova serie di chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito alla riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” per la quale:

- *entro il 30.4.2025 doveva essere presentata un’apposita domanda;*
- *entro il 30.6.2025 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione contenente l’indicazione delle somme dovute;*
- *entro il 31.7.2025 va effettuato il versamento (unica soluzione / prima rata) del debito residuo al 31.12.2024.*

Merita evidenziare che nell’ambito di una specifica Risposta l’Agenzia delle Entrate, nel chiarire il rapporto tra CPB e debiti di importo superiore a € 5.000 oggetto di “rottamazione-quater” per la quale è intervenuta la decadenza, ha negato “la possibilità di conservare” gli effetti del concordato a seguito della riammissione alla definizione agevolata.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

A favore dei soggetti che hanno presentato, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater" dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 e che **al 31.12.2024 sono decaduti** dalla definizione a causa dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute con il DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe" è stata riconosciuta la riammissione alla definizione agevolata.

La riammissione riguarda esclusivamente i **debiti, compresi nell'originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024**, ossia, in particolare, quelli per i quali, in relazione al piano di pagamento agevolato:

- **non sono state versate una o più rate** in scadenza fino al 31.12.2024;
- **per almeno una rata** in scadenza fino al 31.12.2024 il **versamento** è stato effettuato **in ritardo** (ossia dopo i 5 giorni di "tolleranza") **o per un importo inferiore** a quello dovuto.

Ai fini della riammissione:

- il soggetto interessato doveva presentare un'**apposita domanda entro il 30.4.2025**, utilizzando la specifica procedura telematica prevista (Informativa SEAC 13.3.2025, n. 81);
- il debito da saldare entro il 31.12.2024, maggiorato degli interessi del 2% annuo a decorrere dall'1.11.2023, va corrisposto alternativamente:
 - in **unica soluzione**, entro il **31.7.2025**;
 - in un **massimo di 10 rate consecutive**, di pari importo. In tal caso:
 - la **prima** e seconda **rata** vanno versate rispettivamente **entro il 31.7.2025** e 30.11.2025;
 - le restanti rate devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.



È ammessa la **tolleranza, non superiore a 5 giorni**, nella tardività del versamento.

L'ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza è stato comunicato dall'Agente della riscossione entro il 30.6.2025. Sono stati inoltre forniti i moduli precompilati per effettuare il pagamento.

Recentemente l'Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito Internet una serie di **nuove FAQ** in merito alla riammissione, di seguito riportate.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della recente Risposta 7.7.2025, n. 176, ha esaminato i rapporti tra CPB e "rottamazione-quater" negando la possibilità di mantenere l'efficacia del CPB 2024-2025 in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo nel 2023 per i quali il contribuente ha aderito alla definizione agevolata, qualora a causa del mancato pagamento di una delle rate del piano, sia incorso nella relativa decadenza.

RIAMMISSIONE "ROTTAMAZIONE-QUATER"

Nelle predette FAQ l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito / confermato che:

- una copia della comunicazione ricevuta contenente i moduli di pagamento è sempre disponibile nell'area riservata del sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Documenti" della "Definizione agevolata";
- qualora il contribuente intenda **pagare solo alcune cartelle / avvisi compresi nella domanda** di riammissione, può utilizzare il **servizio "ContiTu"**, disponibile sul predetto sito Internet. Tramite tale servizio è possibile, tra l'altro:
 - "rimodulare" l'importo totale del piano di riammissione;
 - richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate scelto in fase di adesione;
- il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato utilizzando diverse modalità, tra le quali l'app EquiClick, i moduli di pagamento utilizzabili presso banche / poste, ricevitorie / tabaccherie, bancomat, ecc.;

- l'omesso / tardivo pagamento dell'unica rata (in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione) ovvero anche di una sola rata (in caso di scelta per la rateazione) determina la **decadenza dalla riammissione** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto di quanto complessivamente dovuto;
- al 31.7.2025 vengono **automaticamente revocate le rateizzazioni in corso** relative ai debiti, indicati nella domanda di riammissione, per i quali il contribuente aveva già chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla "rottamazione-quater".

DECADENZA DALLA "ROTTAMAZIONE-QUATER" E CPB 2024-2025

Ai fini dell'accesso al CPB è necessario che, nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia, nel 2023 per il CPB 2024-2025 ovvero nel 2024 per il CPB 2025-2026), non siano presenti debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate / debiti contributivi per importi, comprensivi di interessi e sanzioni, pari o superiori a € 5.000 (tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile / atti impositivi non più impugnabili).

L'accesso è comunque consentito se entro il termine per l'adesione alla proposta il contribuente provvede ad estinguere i debiti eccedenti il predetto limite. Nel computo di tale limite non vanno considerati i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione fino a decadenza dai relativi benefici.

Pertanto, per i contribuenti ammessi al CPB, qualora venga meno il requisito dell'assenza di debiti tributari / contributivi pari o superiori a € 5.000, si determina la decadenza dal concordato (per entrambi i periodi d'imposta oggetto dello stesso).

La presenza di debiti scaduti di importo pari o superiore a € 5.000 costituisce quindi:

- una condizione che non consente di accedere al CPB;
- una causa di decadenza dal CPB.

Qualora il contribuente aderisca ad una procedura di "rottamazione" degli importi iscritti a ruolo che comporta l'estinzione / riconduzione degli stessi entro il limite di € 5.000, le predette conseguenze non si verificano, **a condizione che non si determini la decadenza dalla rottamazione**.

Con particolare riferimento agli effetti sul concordato della decadenza dalla c.d. "rottamazione-quater" l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della citata Risposta n. 176, ha esaminato il caso di un contribuente che:

- al 31.12.2023 presentava debiti tributari iscritti a ruolo superiori a € 5.000, per i quali ha aderito alla "rottamazione-quater";
- nel mod. REDDITI 2024 ha aderito al CPB 2024-2025;
- nel 2024 è decaduto dalla "rottamazione-quater" a causa del tardivo pagamento (oltre 5 giorni dalla scadenza) di una delle rate previste dal relativo piano di rateazione.

In tale contesto l'Agenzia ha precisato che gli effetti sul CPB differiscono a seconda del momento in cui si è verificata la decadenza.

In particolare se la decadenza dalla "rottamazione-quater" è intervenuta:

- **prima dell'accettazione della proposta di CPB**, la stessa costituisce **causa ostativa all'accesso** al concordato. Infatti, come precisato dall'Agenzia nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E e ribadito nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E



*"qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a **rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta**".*

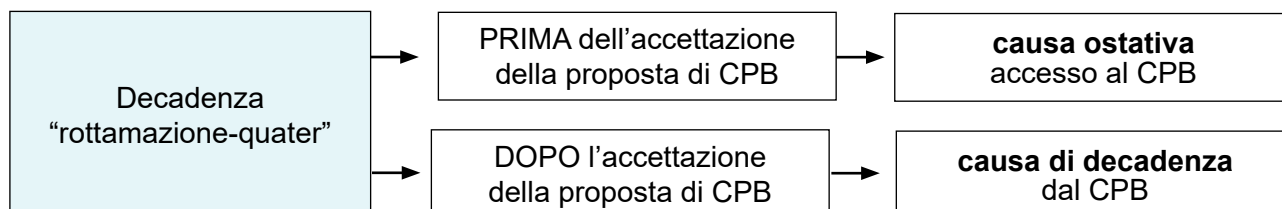
Pertanto, qualora il contribuente abbia richiesto la rateazione delle somme iscritte a ruolo, è necessario che il provvedimento di rateazione sia in corso di regolare pagamento e per lo stesso **non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione**;

- **successivamente all'accettazione della proposta di CPB**, la stessa costituisce **causa di decadenza** dal concordato, per entrambi i periodi interessati (2024-2025).

L'adesione alla **riammissione alla rottamazione** da parte del contribuente decaduto dalla "rottamazione-quater" **non ha alcun effetto "sanante", non consentendo allo stesso di conservare gli effetti del CPB.**

Infatti, come precisato nella citata Risposta n. 176, l'art. 3-bis, DL n. 202/2024 *"non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata"*.

Il chiarimento fornito dall'Agenzia, pur riferito alla decadenza dalla "rottamazione-quater", è estensibile anche alla rateizzazione prevista dall'art. 19, DPR n. 602/73.



LE NUOVE FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

1. Quali debiti rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla "rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 ("Milleproroghe")?

Rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della "rottamazione-quater" solo se:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31.12.2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31.12.2024.

Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

2. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di riammissione alla "rottamazione-quater"?

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato entro il 30.6.2025, tramite pec o raccomandata, la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla Definizione agevolata ("rottamazione-quater");
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione:
 - in un'unica soluzione, entro il 31.7.2025;
 - fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31.7 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Il prospetto di sintesi di quanto dovuto riporta esclusivamente gli importi per i quali ricorrono le condizioni previste per la riammissione alla Definizione agevolata. Non sono quindi ricompresi gli importi che non rientrano in tali condizioni.

Una copia della "Comunicazione", inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nella sezione Documenti della Definizione agevolata in area riservata.

3. Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto a titolo di riammissione alla “rottamazione-quater”?

In base alla preferenza espressa nella domanda di riammissione, il contribuente dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto:

- in rata unica, entro il 31.7.2025;

oppure

- fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31.7 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di riammissione alla “rottamazione-quater” sono applicati, anche per la prima o unica rata, gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dall’1.11.2023.

4. Come posso pagare le somme dovute per la riammissione alla “rottamazione-quater”?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - sportelli bancari;
 - uffici postali;
 - home banking;
 - ricevitorie e tabaccai;
 - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.

Inoltre, nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, è disponibile il servizio di domiciliazione bancaria che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

5. Posso pagare solo alcune delle cartelle / avvisi contenuti nella Comunicazione di riammissione?

Sì, se la tua domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e intendi pagare solo alcune delle cartelle / avvisi compresi nella “Comunicazione”, puoi utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.

ContiTu ti consente di rimodulare l’importo totale dovuto del tuo piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.

Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.

Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

6. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

7. Nella nuova “Comunicazione delle somme dovute” si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “rottamazione-quater”?

Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di riammissione alla Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche successivamente all'intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta, infatti, che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”.

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

8. Cosa succede se, per i debiti indicati nella domanda di riammissione, ho già rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla “rottamazione-quater”?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla “rottamazione-quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2025) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata (31.7.2025), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

9. Cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della riammissione alla “rottamazione-quater”:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

